

## DECISIONE N. 1105/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

**che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi<sup>(3)</sup>, stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità agli atti giuridici dell'Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità agli atti giuridici dell'Unione.
- (2) Le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sembrano offrire ancora le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.
- (3) Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2012, è opportuno che il periodo per il quale tale decisione riconosce l'equivalenza sia prorogato. Appare pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni.
- (4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE dovrebbe essere soppresso. In quanto membro dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi, la Serbia dovrebbe essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi dell'allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune auto-

rità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.

- (5) È opportuno abrogare le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(4)</sup>, poiché, nell'ambito della presente decisione, la loro applicazione sarebbe incompatibile con il sistema di poteri delegati e poteri di esecuzione introdotti dagli articoli 290 e 291 del trattato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è abrogato;
- 2) l'articolo 5 è abrogato;
- 3) all'articolo 6, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;
- 4) l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ

Per il Consiglio  
Il presidente  
A. D. MAVROYIANNIS

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 15.11.2012, pag. 92.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

